LEGGE URBANISTICA

Art. 20

Sistemazioni edilizie a carico dei privati. Procedura coattiva

Per l'esecuzione delle sistemazioni previste dal piano particolareggiato che consistano in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni d'immobili appartenenti a privati, il podesta' ingiunge ai proprietari di eseguire i lavori entro un congruo termine.

Decorso tale termine il podesta' diffidera' i proprietari rimasti inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino ancora eseguiti, il Comune potra' procedere all'espropriazione.

Tanto l'ingiunzione quanto l'atto di diffida di cui al primo ed al secondo comma devono essere trascritti all'Ufficio dei registri immobiliari.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1942, non più in vigore dal 1 gennaio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge urbanistica
Estremi	Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Titolo	II — Disciplina urbanistica
Capo	III — Piani regolatori comunali
Sezione	3 — Norme per l'attuazione dei piani regolatori comunali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-urbanistica/art-20-sistemazioni-edilizie-a-carico-dei-privati-procedura-coattiva/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it